

***ASSOCIAZIONE
PRO LOCO
PONTELONGO
STATUTO***

Art. 1 – Denominazione

E' costituita in Comune di Pontelongo l'Associazione Pro Loco denominata "Associazione Pro Loco di Pontelongo" con sede presso il Municipio di Pontelongo.

Art. 2 – Competenza territoriale

L'Associazione è libera, autonoma, apartitica e svolge la sua attività senza fini di lucro nel territorio del Comune di Pontelongo.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) riunire tutti coloro che sono interessati a promuovere iniziative nel campo culturale, turistico, folcloristico, sportivo, ricreativo nel Comune di Pontelongo;
- b) promuovere iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere il patrimonio ambientale, artistico, storico e culturale del Comune;
- c) promuovere e coordinare tutte le attività indispensabili a raggiungere gli obiettivi del punto precedente, quali convegni, conferenze, escursioni, concerti, spettacoli vari, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, mostre, fiere, ecc...;
- d) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica del cittadino;
- e) stimolare il miglioramento delle infrastrutture locali e delle forme organizzate di accoglienza;
- f) collaborare con altri Enti limitrofi (Comuni, Parrocchie, Pro Loco, ecc...) al fine di realizzare progetti ed iniziative di comune interesse;
- g) adempiere alle funzioni demandate dalla Regione.

Art. 4 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti,
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 5 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da un numero illimitato di persone, anche non residenti nel Comune di Pontelongo, che sottoscrivendo la quota sociale annuale diventano soci acquistando diritto elettorale attivo e passivo. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con la quota sociale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; sono consentite fino a due deleghe.

Ogni soci ha diritto ad un solo voto in assemblea. Il diritto al voto in Assemblea può essere esercitato dal socio che risulti iscritto, con continuità, da almeno un anno all'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene presieduta dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo deve essere convocata entro il mese di gennaio e del conto consuntivo entro il mese di marzo; le deliberazioni devono essere trasmesse agli organi competenti per legge entro il termine dagli stessi fissato.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità; da richiesta scritta del Consiglio o di almeno un terzo dei soci. Il Presidente, di intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da:

- a) **10** membri eletti con votazione segreta dall'Assemblea dei Soci;
- b) **2** membri eletti dal Consiglio di Amministrazione in carica;
- c) **3** membri eletti dal Consiglio Comunale di cui uno appartenente alla minoranza consigliere.

I membri restano in carica 3 anni e sono rieleggibili; la carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente ed il Vice Presidente; il Presidente nomina il Segretario. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione; in tal caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli Organi competenti per legge.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese. E' tenuto a riunirsi ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente oppure su richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio medesimo.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di vacanza per qualsiasi motivo di posti nel Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di cinque membri, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria

dell'Associazione; in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate in modo tassativo all'Assemblea dei Soci dalla legge e dal presente Statuto. Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione, con il relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono rese note al pubblico mediante affissione all'Albo dell'Associazione o del Comune dell'ordine del giorno e della data di convocazione. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento per il funzionamento dell'Associazione Pro Loco, comprese le norme di contabilità; detto regolamento deve essere ratificato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione che con il suo comportamento o attività, agisca in difformità del dettato statutario o gravi l'Associazione di incombenze economiche non autorizzate o ne comprometta la funzionalità e l'immagine, viene deferito ai Probiviri, il cui parere vincola la delibera consiliare di decadenza o meno dalla carica. Nel caso di omissione di atti dovuti da parte di Organi sociali, si può inoltrare ricorso al presidente del Comitato Regionale Umpli.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente è eletto a votazione segreta dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell'Amministrazione dell'Associazione e la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.

Art. 8 – Segretario

Il Segretario assiste il Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. E' responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. La carica è gratuita.

Art. 9 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. I Revisori sono rieleggibili alla scadenza del mandato ed hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento, almeno una volta all'anno, la contabilità sociale. I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. La carica è gratuita.

Art. 10 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. I Probiviri sono rieleggibili alla scadenza del mandato ed hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i Soci. La carica è gratuita.

Art. 11 - Tutela

L'Atto costitutivo, lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche, l'Atto di scioglimento, le Risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea dei Soci vanno inviati agli Organi competenti per legge.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui all'art. 5 ed in tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquistati con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione Veneto o di Enti pubblici saranno devoluti all'Ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune di Pontelongo, in cui la Pro Loco ha sede.

L'Associazione, ove si rendesse strettamente necessario ed il suo bilancio lo consentisse, può assumere personale, anche a tempo indeterminato, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che fissa la natura dell'incarico e la retribuzione, in osservanza alle normative vigenti.

Art. 12 – Finanziamento

I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

- a) le quote sociali da versare entro il 30 aprile di ogni anno,
- b) gli eventuali contributi di Enti e privati,
- c) le eventuali donazioni,
- d) i proventi di gestione di iniziative permanenti ed occasionali.

Art. 13 – Soci

Possono essere Soci tutti i cittadini residenti nel comune ed anche non residenti. I soci si distinguono in ordinari e sostenitori, tutti aventi pari diritto di voto.

Sono ordinari i Soci che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Sono sostenitori i Soci che, oltre alla quota annuale di iscrizione, erogano contributi straordinari.

I soci hanno diritto:

- a) alle pubblicazioni dell'Associazione,
- b) a frequentare i locali dell'Associazione,
- c) ad eventuali facilitazioni promosse a favore dei Soci dell'Associazione.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.

Art. 14 – Varie

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Regionale, secondo le norme della legge regionale.

Art. 15 – Organi associativi

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi con altre Pro Loco della zona. Il Consorzio avrà altresì lo scopo di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nei Comuni ove operano le Pro Loco aderenti.

L'Associazione aderisce all'Organo Associativo Regionale delle Pro Loco Venete, con

diritto di partecipare all'attività ed alle nomine dello stesso.